



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 09/04/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 – 2021, RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDEXENZE. DETERMINAZIONI.

L'anno 2019 e questo giorno 9 del mese di aprile alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte		X
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 il quale, ai commi 1, 2, 3 recita *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

- l'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale dispone le seguenti norme transitorie *“1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

- l'art. 91 del TUEL D.Lgs. 267/2000 il quale al co. 1 dispone che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.*

- l'art. 19, co. 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha previsto che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

ATTESO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 46 del 15/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiornata ed approvata la dotazione organica dell'ente e aggiornato il Piano ed i fabbisogni del personale 2018-2020;

- nel corso degli esercizi 2016/2017 questo Ente ha provveduto alla stabilizzazione dei 13 lavoratori socialmente utili utilizzando le percentuali di turn over nelle percentuali previste nel corso degli anni dalla normativa di

riferimento;ù

- l'età media dei propri dipendenti è abbastanza elevata e con l'attuazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica, nel corso dell'esercizio sono già state avanzate diverse richieste di pensionamento che mettono in seria difficoltà la complessiva gestione dell'ente;

DATO ATTO che nell'esercizio 2018 sono state collocate a riposo n. 3 unità rispettivamente 2 categorie C e n. 1 categoria B;

CONSIDERATO che tutti i mutamenti intervenuti e su richiamati risultano di notevole importanza per un ente delle dimensioni del Comune di Trepuzzi e che, pertanto, è doveroso procedere, in sede di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale dell'Ente, ad una complessiva rideterminazione delle attività previste per il triennio ed alla conseguente rimodulazione della dotazione organica, che tenga conto dei fabbisogni programmati, dei collocamenti a riposo e delle opportunità assunzionali che l'Ente ha a disposizione per l'anno in corso e per i successivi, organizzando l'erogazione dei servizi essenziali e il corretto svolgimento dell'attività amministrativa sia attraverso percorsi di valorizzazione delle risorse interne, sia mediante l'utilizzo di risorse provenienti dall'esterno secondo le modalità e i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
 - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "*(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall'articolo 16 del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale prevede che: "*228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.*";

VISTA, altresì, la conversione in legge del D.L. n. 4/2019 che consente di inserire nel piano dei fabbisogni 2019-2021 le sostituzioni al 100% anche del personale che cessa dal servizio nel corso dell'esercizio corrente;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si

deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

RICORDATO che:

- sulla base del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014 nel triennio 2014/2016, il rapporto tra dipendenti e popolazione per i municipi con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti è pari a 1/145;
- il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione residente nel Comune di Trepuzzi è inferiore anche a quello previsto per gli enti che versano in stato di dissesto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, con la propria firma in calce sul presente atto, attesta quanto segue:

- la spesa del personale 2018 ammonta a complessivi euro 1.717.694,00 e rispetta il limite di spesa relativo alla media 2011/2013 pari ad euro 1.862.867,00;
- la percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente per il 2018 è pari al 17,75%;
- che l'ente rispetta assolutamente i parametri relativi al rapporto personale/popolazione come da decreto di riferimento per gli enti in stato di dissesto, anzi il Comune di Trepuzzi ha un rapporto pari alla metà di quello consentito agli enti in dissesto;

CONSIDERATO che, pertanto, il Comune di Trepuzzi, alla luce di quanto sopra previsto e delle più recenti disposizioni normative come sopra richiamate, è nelle seguenti condizioni tecnico-economiche:

- capacità assunzionale anno 2019: 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente e 100% delle cessazioni dell'anno in corso oltre ai resti assunzionali del personale cessato negli anni 2014-2015-2016 e 2017;
- le risorse da turn over, al 100%, per gli anni 2018 e 2019 ammontano ad euro 219.804,00 al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- i resti da turn over per gli anni 2016 e 2017, nelle percentuali del 75% dei cessati negli anni immediatamente precedenti, sono pari a complessivi euro 54.767,00;
- per l'anno 2019 e l'anno 2020 l'ente dispone di euro 93.000,00 annui circa quale contributo regionale e ministeriale per le stabilizzazioni effettuate.

VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557-quater della legge 296/2006 il quale prevede che:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) lettera abrogata dal d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute

per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

PRECISATO che il Comune di Trepuzzi:

- a) ha rispettato nell'anno 2018 il vincolo di finanza pubblica (cd. “pareggio di bilancio”).
- b) ha assicurato nell'anno 2018 il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 pari ad € 1.862.867,00, avendo sostenuto una spesa pari ad € 1.717.694,00 e prevede di assicurare lo stesso parametro di contenimento della spesa del personale riferito al triennio 2011/2013, con una spesa presuntiva pari a circa € 1.716.000,00 anche con riferimento al 2019, come da scheda allegata al presente atto;
- c) ha rispettato il tetto di spesa per le forme flessibili d'impiego pari al 100% della spesa minima prevista per le finalità istituzionali e che prevede di rispettare anche nell'anno 2019;

DATO ATTO altresì che questo Ente, non risulta essere Ente strutturalmente deficitario e che sono rispettati tutti i limiti vigenti in materia di contenimento della spesa del personale, come risulta dai dati forniti dal responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto, in virtù dei presupposti normativi, finanziari e organizzativi fin qui valutati, in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dell'Amministrazione per il triennio 2019-2021, nelle more dell'emanazione delle linee di indirizzo previste dall'art. 6 *ter* del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, provvedere all'adozione dei seguenti strumenti di programmazione, il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con quello di nuova emanazione:

- piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021
- rimodulazione della dotazione organica;

ATTESO che le politiche e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione prevedono, in particolare, attività inerenti le opere pubbliche e l'ambiente, nonché il sistema tributario, delle attività produttive e dei controlli dell'Ente, con specifica attenzione alla sicurezza ed al decoro urbano, oltre che la garanzia dell'espletamento delle funzioni delegate in materia di anagrafe e stato civile;

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui si prevede, in relazione ai suddetti fabbisogni:

- il potenziamento del Settore tecnico, Finanziario e tributario, Anagrafe e Stato civile, oltre che Servizi sociali e Affari generali tenuto conto della forte richiesta di pensionamenti in corso d'esercizio;
- il graduale innalzamento, fino al full time definitivo per i lavoratori stabilizzati, oltre al riconoscimento contributivo relativo alla attività integrative svolte nel corso della loro carriera con integrazione oraria da parte dell'ente, tenendo fede alla proposta concordata in sede di trattativa sindacale;
- la possibilità di sfruttare tutte le possibili alternative assunzionali, comprese anche possibili progressioni e mobilità interne al fine di garantire con la massima tempestività la copertura soprattutto di funzioni essenziali delegate e di competenza esclusiva dell'ente;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG La Sezione Autonomie della Corte

dei Conti si è espressa circa l'esclusione della spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che impone precisi limiti di spesa per l'utilizzazione temporanea di personale. Deve, pertanto, escludersi che l'istituto del comando possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia "precarie" che a tempo determinato. La ratio di tale disciplina è quella di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile elencate nella norma de qua (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando, generano un incremento della spesa pubblica globale, oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Il ricorso al comando è favorito dal legislatore proprio in quanto consente una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale;

RICORDATO che:

- le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l'entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), sono escluse dal limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010;
- il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (mobilità), previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, non incide sui contingentati assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come dispone l'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015) «in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente».

CONSIDERATA la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento l'allegato piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

VISTA la vigente dotazione organica e ritenuto dover procedere alla rideterminazione della stessa in base alle considerazioni su esposte ed ai fabbisogni rilevati, secondo lo schema specificato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che tiene conto della riorganizzazione dei settori dell'ente;

DATO ATTO CHE:

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza, con riferimento alle esigenze funzionali è rilevata dai Responsabili dell'Ente, in base alla verifica delle attività svolte, del personale impegnato e degli strumenti utilizzati, mentre, con riferimento alla situazione finanziaria, si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa del personale;

SENTITI i Responsabili di Settore i quali, nel corso di apposita riunione convocata dal Segretario Comunale, hanno attestato che non si rileva personale in esubero o in eccedenza, come risulta da apposito verbale n. 1 del 08.04.2019 in atti;

DATO ATTO che la bozza della presente proposta di deliberazione e del Piano triennale è stata trasmessa alla R.S.U. aziendale e ai rappresentanti territoriali con nota prot. 5398 del 09.04.2019;

ATTESO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:

- il rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2018;

- il rispetto del principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006 per l'anno 2017;

- che le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano relativamente all'anno 2019 saranno inserite nel redigendo Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021 ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

VISTO il parere favorevole all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, acquisito in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE, per quanto in premessa meglio esposto, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019-2021, come riportata nell'allegato sub A), comprensivo del prospetto di calcolo limitazioni di spesa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che l'effettiva realizzazione del piano triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e, comunque, secondo le necessità dell'Ente;

DI RIDETERMINARE la dotazione organica come specificato nell'allegato sub B);

DI DARE ATTO che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

Benvenuto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Claudia Casarano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE